Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2000 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

(GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1883/2002 della Commissione del 22 ottobre 2002	L 285	17	23.10.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2000 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/346/PESC, del 26 aprile 2000, che estende e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar ([1]),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Visto il persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità birmane, in particolare l'intensificarsi delle repressioni dei diritti civili e politici, e la mancata adozione, da parte di dette autorità, di misure di democratizzazione e di riconciliazione, la posizione comune 2000/346/PESC estende le misure restrittive applicabili alla Birmania/Myanmar ai sensi delle posizioni comuni 96/635/PESC ([2]) e 98/612/PESC ([3]) congelando, fra l'altro, i capitali dei membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, delle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dei membri di alto livello dell'esercito, del governo o delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dei loro familiari, e vietando la vendita, la fornitura e l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici.

(2) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato.

(3) Quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato alle condizioni ivi precisate.

(4) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare il presente regolamento.

(5) Fatti salvi gli obblighi esistenti riguardo a determinate voci, la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento.

(6) È auspicabile che le sanzioni previste in caso di violazione del presente regolamento possano essere imposte dopo la sua entrata in vigore,

([1]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
([2]) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.
([3]) GU L 291 del 30.10.1998, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature elencate nell'allegato I, anche di origine non comunitaria, a qualsiasi persona fisica o giuridica della Birmania/Myanmar, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Birmania/Myanmar.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del terntorio della Birmania/Myanmar dai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, dalle autorità birmane competenti nel settore del turismo, dai membri di alto livello dell'esercito, dal governo o dalle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono vantaggio da queste politiche, e dai loro familiari, i cui nomi sono elencati nell'allegato II.

2. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, capitali destinati alle persone di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

— «capitali»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie e tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni,

— «congelamento dei capitali»: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio, con l'eccezione che eventuali interessi o redditi risultanti o capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza di fondi vengono versati e trattenuti su un conto congelato.

Articolo 3

Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere alle banche, alle altre istituzioni finanziarie, alle società di assicurazioni e ad altri organismi e persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione è abilitata a:

— modificare l'allegato II, tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC,

— modificare i dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 5

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni ricevute a norma dell'articolo 3, le informazioni concernenti le violazioni nonché i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

— a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento sarà riesaminato entro il 29 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici di cui all'articolo 1

L'elenco seguente non comprende le attrezzature specificamente progettate o modificate per usi militari già soggette all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 1996/635/PESC.

Elmetti con protezione balistica, elmetti antirissa, scudi antirissa e scudi balistici; loro componenti appositamente progettate.

Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.

Proiettori con regolatori di potenza.

Materiale da costruzione con protezione balistica.

Coltelli da caccia.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.

Attrezzature per caricare a mano i proiettili.

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.

Rivelatori ottici a stato solido.

Tubi amplificatori d'immagine.

Strumenti di puntamento per armi da fuoco.

Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettate, salvo:

1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e

2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali o come storditori senza crudeltà per gli animali.

Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco; loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati.

Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e loro componenti appositamente progettati.

Tenute di protezione e loro componenti appositamente progettate.

Tutti i veicoli utilitari a quattro ruote motrici, che possano essere utilizzati come fuoristrada e abbiano una protezione balistica, di serie o aggiunta; armature profilate per detti veicoli.

Idranti e loro componenti appositamente progettate o modificate.

Veicoli muniti di idranti.

Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo.

Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antirissa; loro componenti appositamente progettate.

Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, eccetto:

— le manette le cui dimensioni totali, compresa la catena, non superano i 240 mm in posizione chiusa.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe; loro componenti appositamente progettate.

Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antirissa o di autodifesa mediante scariche elettriche (compresi i manganelli a scariche elettriche, gli scudi a scariche elettriche, i fucili con proiettili di gomma e i fucili a proiettili elettrici (tasers); loro componenti specificamente progettate o modificate a tale scopo.

Apparecchiature elettroniche per l'individuazione degli esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettate, tranne:

— gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.

Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali; loro componenti appositamente progettate.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori,

▼B

gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le loro componenti appositamente progettate, tranne:

— quelli specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell'azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni, come i dispositivi per gonfiare gli airbag e i protettori di sovratensione degli attuatori di sprinkler antiincendio.

Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

1) le custodie delle bombe e

2) i contenitori di oggetti di cui si conosce o si sospetta la natura di esplosivi di fabbricazione artigianale.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a questi scopi

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

Carica esplosiva a taglio lineare.

Esplosivi e sostanze collegate:

— amatolo,

— nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),

— nitroglicole,

— tetranitrato di pentaeritrite (PETN),

— cloruro di picrile,

— trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),

— 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1

▼M1

1) *Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC):*

Gen. Than Shwe,	Presidente; primo ministro e ministro della Difesa (2.2.1933, Kyaukse)
Gen. Maung Aye, Vicecomandante delle forze armate	Vicepresidente (25.12.1937, Kon Balu)
Gen. Khin Nyunt	Primo segretario e consigliere politico (11.10.1939, Kyauktan)
Ten. Gen. Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore coordinatore delle operazioni speciali
Ten. Gen. Ye Myint	Operazioni speciali 1
Ten. Gen. Aung Htwe	Operazioni speciali 2
Ten. Gen. Khin Maung Than	Operazioni speciali 3
Ten. Gen. Maung Bo	Operazioni speciali 4
Ten. Gen. Soe Win	Capo della difesa aerea
Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestramento delle forze armate
Ten. Gen. Thein Sein	Aiutante generale
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo	Generale responsabile della logistica di supporto
Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigionamento militare e responsabile dell'UMEH

2) *Ex membri dello SLORC:*

Ten. Gen. Phone Myint (5.1.1931)

Ten. Gen. Aung Ye Kyaw (12.12.1930)

Ten. Gen. Sein Aung (11.11.1931)

Ten. Gen. Chit Swe (18.1.1932)

Ten. Gen. Mya Thin (31.12.1931)

Ten. Gen. Kyaw Ba (7.6.1932)

Ten. Gen. Tun Kyi (1.5.1938)

Ten. Gen. Myo Nyunt (30.9.1930)

Ten. Gen. Maung Thint (25.8.1932)

Ten. Gen. Aye Thoung (13.3.1930)

Ten. Gen. Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)

Ten. Gen. Maung Hla

Magg. Gen. Soe Myint

Ten. Gen. Myint Aung

3) *Ex membri dell'SDPC:*

Ammiraglio Nyunt Thein	Ex comandante in capo della marina
Magg. Gen. Kyaw Than	Ex comandante in capo dell'aeronautica (14.6.1941, Bago)

4) *Comandanti regionali:*

Magg. Gen. Myint Swe	Comando Yangon
Brig. Gen. Ye Myint	Comando centro
Brig. Gen. Maung Oo	Comando ovest
Brig. Gen. Maung Maung Swe	Comando nord
Brig. Gen. Khin Maung Myint	Comando est
Brig. Gen. Khin Zaw	Comando triangolo
Brig. Gen. Thar Aye	Comando costa

▼**M1**

Brig. Gen. Htay Oo	Comando sud-ovest
Brig. Gen. Thura Myint Aung	Comando sud-est
Brig. Gen. Myint Hlaing	Comando nord-est
Brig. Gen. Soe Naing	Comando nord-ovest
Brig. Gen. Aung Min	Comando sud

5) *Vicecomandati regionali:*

Brig. Gen. Nay Win	Comando centro
Brig. Gen. Tin Latt	Comando costa
Col. Myint Aung	Comando est
Brig. Gen. San Thein	Comando nord-est
Brig. Gen. San Tun	Comando nord
Brig. Gen. Soe Myint	Comando nord-ovest, ex vicecomandante regionale del comando nord
Brig. Gen. Myo Hla	Comando sud-est
Brig. Gen. Tint Swe	Comando sud-ovest
Brig. Gen. Aung Thein	Comando ovest
Brig. Gen. Thura Maung Ni	Comando sud
Brig. Gen. Hsan Hsint	Comando Rangoon
Col. Myint Aung	Comando triangolo

6) *Altri ufficiali di Stato maggiore/comandanti di divisione:*

Col. Thein Kyaing	Divisione Magwe
Col. Aung Thwin	Stato Chin
Col. Saw Khin Soe	Stato Karen
Col. Kyaw Win	Stato Kayah

7) *Ministri:*

Magg. Gen. Nyunt Tin	Ministro dell'Agricoltura e dell'irrigazione
U Aung Thaung	Ministro dell'Industria I
Magg. Gen. Saw Lwin	Ministro dell'Industria II (1939)
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Ministro dei Trasporti
U Win Aung	Ministro degli Affari esteri (28.2.1944, Dawei)
U Soe Tha	Ministro della Pianificazione nazionale e dello sviluppo economico
Ten. Gen. Tin Ngwe	Ministro delle Cooperative
U Than Shwe	Ministro presso il Gabinetto del primo ministro
U Tin Win	Ministro del Lavoro e ex ambasciatore presso gli Stati Uniti
U Pan Aung	Ministro dei Trasporti ferroviari
Brig. Gen. Lun Thi	Ministro dell'Energia
U Than Aung	Ministro dell'Istruzione
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della Sanità
Brig. Gen. Pyi Sone	Ministro del Commercio
Magg. Gen. Thein Zaw	Ministro del Settore alberghiero e del turismo e ministro delle Telecomunicazioni, poste e telegrafi
U Khin Maung Thein	Ministro delle Finanze e del reddito (11.11.1934, Mandalay)
U Aung Khin	Ministro per gli Affari religiosi
Magg. Gen. Saw Tun	Ministro dell'Edilizia
U Thaung	Ministro della Scienza e della tecnologia
Magg. Gen. Kyi Aung	Ministro della Cultura

▼**M1**

Magg. Gen. Sein Htwa	Ministro dell'Immigrazione e delle forze lavoro e Ministro della Previdenza sociale, degli aiuti e del reinsediamento
Brig. Gen. Kyaw Hsan	Ministro dell'Informazione, ex viceministro del Commercio
Col. Thein Nyunt	Ministro per gli Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
Magg. Gen. Tin Htut	Ministro dell'Energia elettrica
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Ministro dello Sport
U Aung Phone	Ministro delle Foreste
Col. Tin Hlaing	Ministro degli Affari interni
Brig. Gen. Ohn Myint	Ministro delle Miniere
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Ministro dell'Allevamento e della pesca
Ten. Gen. Min Thein	Ministro della Presidenza dello SPDC
Brig. Gen. David Abel	Ministro della Presidenza dello SPDC (28.2.1935, Maymyo)

8) *Altre autorità in materia di turismo:*

Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Ministro aggiunto per il Settore alberghiero e il turismo
U Aung Myint	Capo Gabinetto del ministro per il Settore alberghiero e del turismo
Ten. Col. Khin Maung Latt	Direttore generale, ministero del Settore alberghiero e del turismo
U Myo Lwin	Direttore generale aggiunto, ministero del Settore alberghiero e del turismo

9) *Altri alti ufficiali del Ministero della difesa:*

Ammiraglio di squadra Kyi Min	Comandante in capo della Marina. Coniugato con Daw Aye Aye
Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo dell'aeronautica
Col. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e della guerra psicologica
Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore generale, direzione del materiale di difesa
Col. Thein Tun	Direttore dei segnali
Col. Hla Tun	Direttore dei servizi del materiale militare
Col. Than Htay	Direttore delle forniture e dei trasporti
Brig. Gen. Maung Nyo	Vice aiutante generale
Brig. Gen. Kyaw Win	Generale aggiunto responsabile della logistica di supporto
Magg. Gen. Tin Ngwe	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare
Col. Khin Maung Sann	Colonnello responsabile dell'assegnazione del personale militare
Magg. Gen. Thein Soe	Giudice, avvocato generale
Brig. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare
Contrammiraglio Soe Thane	Capo di Stato maggiore della marina
Col. Myint Swe	Capo di Stato maggiore dell'aeronautica
Ten. Col. Zin Aye	Colonnello, arma aeronautica
Cap. Kyaw Naing Myint	Direzione del materiale di difesa, ministero della Difesa
Brig.Gen. Khi Yi	Direttore generale delle forze di polizia della Birmania/Myanmar (ex comandante MOMC 21 con base a Mong Mit)

▼**M1**

10) *Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI):*

Magg. Gen. Kyaw Win	
Brig. Gen. Myint Zaw	Capodivisione
Brig. Gen. Hla Aung	
Brig. Gen. Kyaw Han	Capodivisione
Col. San Pwint	
Magg. Shwe Moe	
Lt- Col Khin Maung Thein	11.11.1934 — Mandalay
Brig. Gen. Thein Swe	
Brig. Gen. Kyaw Thein	Capodivisione
Brig. Gen. Si Thu	
Ten. Col. Than Aye	
Col. Than Tun	Capodivisione
Ten. Col. Maung Htay	
Ten. Col. Hla Min	
Comandante Ngwe Tun	Capo delle relazioni con l'estero OCMI
Magg. Myo Khine	Vicecapo delle relazioni con l'estero, OCMI
Cap. Ko Ko Oo	Ufficiale di collegamento con l'estero, OCMI
Ten. Htin Aung Kyaw	Ufficiale di collegamento con l'estero, OCMI
Cap. Soe Than	Ufficiale di collegamento con l'estero, OCMI

11) *Ex membri del governo:*

Ten. Gen. Thein Win	Ex ministro dei Trasporti (1937)
Brig. Gen. Myo Thant	Ex ministro presso il Gabinetto del primo ministro
U Kyin Maung Yin	Ex ministro presso il Gabinetto del vice primo ministro (9.4.1931)
U Ohn Gyaw	Ex ministro degli Affari esteri (3.3.1932)
Magg. Gen. Kyaw Than	Ex ministro del Commercio
Brig. Gen. Sein Win	Ex ministro dello Sport
Col. Thein Lwin	Ex comandante regionale di settore
Col. Aye Myint Kyu	Ex vice comandante regionale
Brig. Gen. Pyay Sone	Ex comandante regionale

12) *Ex membri del governo aggiunti dal 2000:*

Ammiraglio di squadra Maung Maung Khin	Vice primo ministro — 23.11.1929
Ten. Gen. Tin Tun	Vice primo ministro — 28.3.1930
Ten. Gen. Win Myint	Ex terzo segretario dell'SPDC
Ten. Gen. Tin Hla	Ex vice primo ministro e ministro per gli Affari militari e generale del commissario
U Aung San	Ex ministro delle Cooperative
Ammiraglio di squadra Tin Aye	Ex ministro del Lavoro
Magg. Gen. Saw Lwin	Ex ministro per il Settore alberghiero e del turismo — 1939
Brig. Gen. Win Tin	Ex ministro delle Telecomunicazione, poste e telegrafi
U Win Sein	Ex ministro della Cultura — 10.10.1940 Kyaukkyi
Magg. Gen. Lun Maung	Ex ministro del Gabinetto del primo ministro
Brig. Gen. Kyaw Saw	Ex ministro dell'informazione
Brig. Gen. Maung Maung	Ex vice comandante regionale, Comando sud; Ex ministro presso il Presidente dello SPDC
Then Saw	Ministro per il Settore alberghiero e del turismo — 1939

▼**M1**

Brig. Gen. Chit Than	Ex comandante regionale, Comando della regione del triangolo
Brig. Gen. Aye Kyway	Ex comandante regionale, Comando della regione costiera

▼B

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti

BELGIO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 75 18

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Bundesausfuhramt
Referat 214,
Frankfurterstraße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 90 86 89
Fax (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank
Postfach 10 06 02,
D-60006 Frankfurt a.M.
Tel. (49-69) 956 61

GRECIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministry of Foreign Affairs,
Sanctions Bureau
1, Vasilissis Sofias, 3rd floor
GR-106 71 Athens
Tel. (30-1) 368 13 37
Fax (30-1) 368 12 32

SPAGNA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior
(Ministerio de Economía)
Paseo de la Castellana, 162 — Planta 9ª
E-28046 Madrid
Tel. (34-91) 583 74 00
Fax (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
(Ministerio de Economía)
Pl. de Jacinto Benavente, 3
E-28071 Madrid
Tel. (34-91) 360 45 88
Fax (34-91) 583 52 14

▼B

FRANCIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12 S.P.

IRLANDA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
Divisione IV (UOPAT)
Viale America, 341 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 59 93 24 39
Fax (39-06) 59 64 75 06

LUSSEMBURGO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

PAESI BASSI

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
NL-2500 EE Den Haag
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20

PORTOGALLO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 55 55
Fax (358-9) 62 98 40

▼B

Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
Tel. (358-9) 13 41 55 55
Fax (358-9) 62 98 40

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-10339 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Per le richieste basate sull'articolo 4 riguardanti l'articolo 2 e l'allegato II:

HM Treasury
International Financial Services
Allington Towers
19 Allington Street
London SW1E 5EB
Tel. +44 0207 270 55 50
Fax +44 0207 270 43 65
email: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. +44 0207 601 46 07
Fax +44 0207 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
Direzione generale Relazioni esterne
Directorate A, CFSP
Unità A/2, Sezione per il coordinamento delle sanzioni economiche e finanziarie
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
e-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int